

NEWSLETTER AZIENDALE

EDIZIONE DI MAGGIO 2025

SICUREZZA, AMBIENTE E QUALITÀ', ULTIMI ARTICOLI:

- **NUOVO ACCORDO STATO REGIONI 2025: IL LAVORATORE VA FORMATO SUBITO;**
- **VERIFICA DI FUNI E CATENE: UN'ATTIVITÀ FONDAMENTALE PER LA SICUREZZA.**

SICUREZZA

NUOVO ACCORDO STATO REGIONI 2025: IL LAVORATORE VA FORMATO SUBITO!

Qual'è il termine entro cui deve essere erogata la formazione sulla sicurezza ai lavoratori neoassunti?

Il dubbio nasce da una frase presente nel "vecchio" Accordo Stato Regioni del 21 Dicembre 2011 sulla **formazione dei lavoratori**, nella quale si prevedeva che il percorso formativo fosse completato "entro e non oltre 60 giorni dall'assunzione".

Questa formulazione, purtroppo, è stata a lungo oggetto di **errate interpretazioni**.

Per fare chiarezza, di seguito vediamo come viene affrontato il tema nei due

Accordi sulla formazione dei lavoratori:

Cosa prevedeva il "vecchio" Accordo Stato Regioni del 2011?

E' fondamentale chiarire che la previsione contenuta **nell'Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 non autorizzava in alcun modo** il datore di lavoro ad adibire il lavoratore a mansioni senza che questi avesse ricevuto un'adeguata formazione. L'articolo 37 del D. Lgs 81/08 è sempre stato chiaro su questo punto: **la formazione del lavoratore deve precedere l'inizio dell'attività lavorativa, soprattutto in presenza di rischi specifici**.

Ma allora come dovevamo interpretare il termine dei 60 giorni indicato nel "vecchio" Accordo? Tale termine rappresentava **una scadenza massima** per completare l'intero percorso formativo conformemente ai requisiti previsti dall'Accordo, **ma non giustificava in alcun modo l'impiego del lavoratore in attività che potenzialmente lo espongono a rischi senza una formazione preventiva adeguata**. Procrastinare la formazione rispetto all'inizio delle attività lavorative sarebbe **contrario ai principi generali di tutela della salute e sicurezza**, come ribadito anche dalla giurisprudenza in vari casi.

Cosa prevede il Nuovo Accordo Stato Regioni 2025?

Con l'abrogazione dell'Accordo del 2011 e l'entrata in vigore del **nuovo Accordo Stato Regioni del 17 Aprile 2025**, la questione è stata finalmente risolta in modo chiaro ed esplicito. Il nuovo testo infatti non riporta più la previsione dei 60 giorni e ribadisce quindi che **la formazione deve avvenire prima che il lavoratore inizi a svolgere le proprie mansioni**.

Tutto ciò in coerenza con quanto già stabilito dal Decreto Legislativo 81 a conferma di un principio fondamentale della prevenzione: **nessun lavoratore può iniziare un'attività ed essere esposto a rischi senza prima aver ricevuto le necessarie conoscenze per affrontarli in modo sicuro.**

SICUREZZA

VERIFICA DI FUNI E CATENE: UN'ATTIVITÀ FONDAMENTALE PER LA SICUREZZA

Nel sollevamento dei carichi tramite gru, carroponti o altre attrezzature, le funi metalliche, le catene e gli accessori di imbracatura rappresentano un elemento critico per la sicurezza. Un'imbracatura inadeguata o danneggiata può provocare la caduta del carico, con conseguenze potenzialmente catastrofiche per persone e strutture. Per questo motivo, la verifica della loro integrità meccanica e funzionale deve essere parte integrante del piano di sicurezza Aziendale.

Funi e catene: obblighi normativi in materia di sicurezza

In Italia, l'obbligo di garantire l'efficienza e la sicurezza delle attrezzature di sollevamento è stabilito principalmente dal D. Lgs 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro), in particolare agli articoli 70, 71 e 73 che impongono:

- L'impiego di attrezzature conformi ai requisiti di sicurezza;
- L'obbligo di sottoporle a **manutenzione periodica, verifiche regolari e controlli da parte di personale competente**;
- La **formazione e informazione dei lavoratori** che le utilizzano o ne effettuano i controlli.

Oltre al quadro legislativo, vanno considerati i riferimenti tecnici delle **norme armonizzate** e delle **norme tecniche UNI EN**, tra cui:

- UNI EN 818;
- UNI ISO 4309.

Tali norme forniscono indicazioni precise sui **criteri di scarto, le modalità di ispezione, le tolleranze sui danneggiamenti** e la **frequenza delle verifiche**, che variano in base all'utilizzo, al tipo di attrezzatura e alle condizioni operative.

Qual'è la periodicità per la verifica di funi e catene?

Nonostante spesso si pensa che sia obbligatoria la verifica trimestrale di **funi e catene**, la periodicità delle verifiche per accessori di sollevamento come funi, catene, grilli, golfari, bilancini, ecc. non è definita in modo univoco da una norma con intervalli fissi.

La **verifica funi e catene** dipende infatti da una **valutazione del rischio** che consideri diversi fattori, ad esempio: frequenza d'uso, condizioni di utilizzo, ambienti aggressivi. Tuttavia, esistono riferimenti normativi e indicazioni tecniche che aiutano a definire una **periodicità minima** consigliata.

Controlli visivi e approfonditi di funi e catene: quando e come farli

I controlli sulle **funi e catene** devono essere effettuati secondo tre livelli:

1. **Controllo visivo giornaliero (o pre-utilizzo)**: eseguito **dall'operatore o imbracatore**, ha lo scopo di identificare danni evidenti (fili rotti, deformazioni, corrosioni, segni di usura, torsioni).
2. **Controlli periodici programmati**: a intervalli definiti, sulla base delle condizioni di uso e delle prescrizioni del costruttore, le funi e catene devono essere ispezionate da **personale qualificato**, che dovrà anche documentare l'esito del controllo. In questo caso è possibile che si prevedano **controlli trimestrali di funi e catene**, ma potrebbero essere **semestrali** o con **periodicità diverse**;
3. **Verifiche straordinarie**: dopo eventi eccezionali (urti, sovraccarichi, condizioni climatiche estreme), si impone un controllo approfondito per garantire la piena efficienza dell'attrezzatura.

Il criterio principale per il **rifiuto di una fune o catena** è il raggiungimento dei limiti di danneggiamento previsti dalle norme tecniche applicabili. Ad esempio, secondo la ISO 4309, il numero di fili rotti visibili in una lunghezza definita o la presenza di deformazioni permanenti impongono la **dismissione immediata**.

La formazione degli addetti ai controlli e alle verifiche di funi e catene

L'efficacia delle verifiche dipende fortemente dalla **competenza e formazione degli operatori** incaricati. Il **D. Lgs 81/08** impone che la persona designata a effettuare controlli e verifiche sia **formata, informata e addestrata**, con particolare riferimento:

- Alle caratteristiche tecniche di funi e catene;
- Ai criteri di identificazione dei danni;
- Alle modalità corrette di conservazione, stoccaggio e manutenzione;
- Alle norme tecniche applicabili.

E' fondamentale nelle aziende in cui sono presenti dispositivi di sollevamento con i relativi accessori, tra i quali le funi e/o le catene, **formare figure interne** al ruolo di "addetto alle verifiche periodiche" con competenze documentate e aggiornamento regolare.

CONTATTI

Per maggiori informazioni:

SICAM Consulting , Via Roma, 19 - Megliadino San Vitale (PD).
mail: info@sicamconsulting.it
Tel./Fax: 0429-88778
web: www.sicamconsulting.it